

COMUNE DI ANCONA

CAPITOLATO SPECIALE

Procedura aperta telematica per la concessione del servizio di gestione del Mercato Ittico all'ingrosso per la vendita e la commercializzazione dei prodotti ittici, sito in Ancona, località molo Mandracchio per il periodo di 4 anni. CIG n. 839419767F

Art. 1 – Oggetto della concessione

La presente concessione ha ad oggetto il servizio di gestione del Mercato Ittico all'ingrosso di cui alla Legge n. 125 del 25.3.1959 e della Legge Regionale Marche n. 29 del 31.8.1984 per la vendita e la commercializzazione dei prodotti ittici: il locale in cui si svolge il servizio è ubicato in Ancona, località Molo Mandracchio.

L'attività prevalente è costituita dalla commercializzazione all'ingrosso mediante asta pubblica dei prodotti ittici freschi sbarcati dal porto di Ancona. Oltre a tale attività il concessionario può espletare attività funzionali al servizio o comunque legate alla filiera del mare e della pesca.

Tutti gli introiti derivanti dalla concessione sono a favore del Concessionario.

L'attività di vendita e commercializzazione ed ogni ulteriore attività del Concessionario dovrà essere svolta nel rispetto delle leggi vigenti e secondo le modalità previste dal regolamento del Mercato Ittico all'ingrosso allegato alla deliberazione CC n. 69 del 16 giugno 2008.

Art. 2 – Identificazione della struttura, dei beni e dei servizi in concessione.

Il mercato comprende le attrezzature, gli impianti e le dotazioni degli uffici che il Comune mette a disposizione del concessionario, nonché i servizi necessari per il funzionamento del Mercato stesso.

Ai sensi dell'art 3 del Regolamento, il Comune di Ancona può assegnare in concessione il servizio a terzi. Nelle operazioni commerciali che si svolgono nel mercato, l'ente gestore assume la figura di commissionario.

Tutti gli arredi, le attrezzature e gli impianti presenti saranno specificamente individuati nell'inventario (**allegato a**) che sarà successivamente confermato con verbale di consegna, redatto in contraddittorio tra le parti. Il concessionario si impegna a custodire e mantenere in buono stato senza nulla pretendere dal Comune per eventuali migliorie apportate (interventi aggiuntivi effettuati oltre quelli rientranti nell'ordinaria manutenzione dei beni), a qualsiasi titolo, conformemente a quanto previsto dai successivi artt. 3 e 6 del presente capitolato d'appalto.

Alla termine della concessione il materiale ricevuto dovrà essere riconsegnato in condizioni di efficienza almeno pari a quelle presenti al momento della consegna; le operazioni saranno riportate in apposito verbale sottoscritto alla presenza dei rappresentanti delle parti.

Il manufatto destinato all'attività mercatale è sito in I.go della Pesca, in ambito demaniale marittimo di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e sarà messo a disposizione del concessionario, per tutta la durata del servizio di gestione del Mercato Ittico, previa stipula di apposito atto, prevedendo un canone annuo di euro 14.222,00 da adeguarsi all'indice ISTAT, oltre all'eventuale incremento del 5% qualora l'Ente provvedesse ad interventi a proprio carico.

Il Concessionario si dovrà fare carico degli adempimenti previsti nel Regolamento di Amministrazione del Demanio approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 59/2018 del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e consultabile nel sito internet istituzionale della stessa Autorità

(<https://www.porto.ancona.it/files/amministrazionetrasparente/files/Regolamento%20Amministrazione%20Demanio18.pdf>).

Art. 3 – Suddivisioni in lotti, prestazioni oggetto della concessione ed importo

La concessione è composta da un unico lotto al fine di assicurare una più efficace e coordinata gestione del servizio, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 Per Mercato ittico all'ingrosso s'intende, ai sensi dell'art. 47, co. 1 della L.R. Marche n. 27/2009 e s.m.i., un'area attrezzata costituita da un insieme di immobili, strutture, attrezzature ed aree adiacenti, gestita in modo unitario, ove avvenga il commercio all'ingrosso dei prodotti della pesca, sia freschi, sia comunque trasformati o conservati, ad opera di una pluralità di venditori o di compratori.

Nel Mercato deve essere assicurata la prestazione dei seguenti servizi essenziali:

- direzione del Mercato;
- rilevazione statistica;
- verifica del peso o della quantità e della qualità.

L'aggiudicatario dovrà inoltre fornire i seguenti servizi funzionali alla gestione del mercato:

- mettere a disposizione dei vari operatori del settore strutture adeguate, che favoriscano l'afflusso del pescato e ne assicurino un costante rifornimento a prezzi controllati;
- razionalizzare l'attività di compravendita dei prodotti della pesca, regolando le contrattazioni tra pescatori e acquirenti e contenendo il costo di distribuzione dei prodotti;
- far fronte alle esigenze di natura igienico-sanitaria;
- disciplinare l'accesso al mercato.

Il Mercato Ittico comprende la dotazione mercantile, ai sensi dell'art. 49, co. 3 della L.R. Marche n. 27/2009 e s.m.i., costituita da:

- compendio degli strumenti di Mercato (impianti, attrezzature e macchinari, mobili e arredi).

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 49, co. 9 della L.R. Marche n. 27/2009 e s.m.i., provvede ai servizi di interesse generale idonei ad assicurare la funzionalità dell'intera struttura mercantile ed ai servizi a domanda individuale complementari all'esercizio dell'attività mercantile. Provvede altresì: a) alla manutenzione ordinaria della struttura mercantile; b) alla funzionalità degli impianti elettrotermo-idraulici e di telecomunicazione; c) alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature di mercato.

Ai sensi dell'art. 53 della L.R. Marche n. 27/2009 e s.m.i., la vendita dei prodotti deve avvenire mediante asta pubblica da parte del Concessionario che si avvale di astatori alle proprie dirette dipendenze e, a tal fine, i prodotti destinati alla vendita sono consegnati direttamente alla direzione del Mercato che assume, in tal caso, la funzione di commissionaria.

Tutte le prestazioni oggetto di concessione sono da espletare secondo i modi e i limiti di competenza delineati dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché

dal presente Capitolato. Le stesse sono a completo carico del Concessionario e, pertanto, sono da ritenersi comprese nell'offerta proposta dallo stesso.

Il valore complessivo della concessione, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ammonta ad € 47.525.000,00 Iva esclusa (importo comprensivo di eventuale proroga). Il valore è determinato in base alle stime effettuate nel PEF (**allegato b**)

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 i costi relativi alla mano d'opera annui, ammontano a un importo presunto di Euro 350.000,00 comprensivi degli oneri riflessi (vedere nel dettaglio allegato b).

Il costo della manodopera è stato stimato in base ad una media del costo del lavoro degli operatori richiesti per l'esecuzione del servizio in base al CCNL "Terziario, distribuzione e servizi". Si rinvia all'art. 8 per quanto non espressamente previsto.

L'entrata complessiva presunta a favore del Comune è pari a € 25.000,00, oltre Iva, a titolo di canoni di concessione, tenendo conto anche dell'eventuale proroga.

La gestione di tale servizio pubblico consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale adeguata rispetto alle aspettative degli operatori economici potenzialmente interessati, edotti che la gestione deve essere svolta secondo criteri di efficienza e di economicità e deve sostanzialmente tendere al pareggio.

In base ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela della concorrenza, al fine di evitare l'eccessiva restrizione del mercato considerato gli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla presente procedura, per il calcolo dell'importo su cui calcolare la cauzione provvisoria da presentare in sede di gara, si prende in considerazione il canone complessivo a base di gara.

Il concessionario è tenuto al pagamento di un canone annuo a favore dell'Amministrazione comunale. Il canone a base di gara, soggetto a rialzo, è stimato in € 5.000, oltre Iva.

Articolo 4 - Carattere dei servizi e loro interruzione

La gestione del Mercato costituisce un servizio pubblico ed il Concessionario deve assicurarne il regolare e continuativo espletamento.

Per nessuna ragione i servizi oggetto del presente Capitolato possono essere sospesi o interrotti, tenuto conto della rilevanza pubblica degli stessi, salvo comprovate cause di forza maggiore ovvero eventi a queste riconducibili ovvero per ordine dell'autorità.

In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio il Concessionario è tenuto a ripristinare lo stesso il più rapidamente possibile. In tali casi, che non costituiscono titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, il Concessionario adotta tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio causato agli operatori, limitare gli inconvenienti e garantire le condizioni di sicurezza del Mercato.

Il Concessionario deve informare tempestivamente il Concedente di ogni rilevante circostanza di irregolare funzionamento o interruzione del servizio, precisandone le ragioni, la durata, e fornendo adeguate giustificazioni sull'accaduto e sulle misure adottate per contenere i disagi all'utenza e alla collettività. Lo stesso deve provvedere, altresì, a fornire agli operatori interessati adeguata e preventiva informazione, ove possibile con preavviso non inferiore a 48 ore.

La sospensione o l'abbandono del servizio prolungato e non giustificato sono considerati grave inadempimento contrattuale e, a parte le eventuali responsabilità penali, possono determinare la risoluzione della concessione ai sensi del successivo art. 28, fatto salvo il risarcimento dei danni, compresi quelli inerenti al ripristino del

servizio con altro soggetto, nonché il pagamento della penale di cui al successivo art. 24, co. 1.

Art. 5 – Durata dell'appalto, opzioni, rinnovi

La durata della concessione è di 4 anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto, ovvero, se precedente, dalla data di avvio del servizio e di consegna della dotazione mercantile.

La concessione può essere prorogata prima della scadenza del termine iniziale per un ulteriore anno. In caso di gravi o ripetute inadempienze o di comprovate carenze nella conduzione del servizio, il Comune potrà recedere anticipatamente dalla concessione.

Al termine della concessione il materiale ricevuto andrà riconsegnato in condizioni di efficienza almeno pari a quella del momento della consegna; dell'operazione sarà redatto apposito verbale alla presenza dei rappresentanti delle parti.

Art. 6 – Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 94 e 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. secondo i criteri di valutazione e relativi pesi indicati, ai sensi dell'art. 95, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nelle tabelle riportate nel prosieguo del presente articolo.

L'aggiudicazione verrà effettuata mediante l'attribuzione del punteggio complessivo di punti 100, così suddivisi:

PUNTEGGIO MASSIMO	
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

La concessione verrà aggiudicata al concorrente che, fra quelli ammessi a partecipare, avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo, come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione (qualità e prezzo). Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio. Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs 50/2016, il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Non sono ammesse offerte parziali, il servizio è indivisibile. Non è ammessa, altresì, la presentazione di varianti da parte degli offerenti ai sensi dell'art. 95, comma 14, del D.Lgs. 50/2016

I criteri di valutazione e i metodi di calcolo, per Offerta Tecnica ed Economica sono i seguenti:

OFFERTA TECNICA: MAX PUNTI 90/100

L'offerta tecnica dovrà consistere in un documento di max 15 facciate formato A4, esclusi indici, grafici ecc. e dovrà illustrare il progetto organizzativo della concessione

nelle sue diverse articolazioni in raccordo ai criteri di valutazione indicati nel prosieguo.

Per ciascun criterio il concorrente dovrà descrivere nel documento costituente l'offerta tecnica quanto di seguito specificato:

Criterio 1

descrizione delle metodologie di esecuzione dei servizi atte ad incrementare l'efficienza gestionale del Mercato (ad esempio, definizione di flussi di prodotto in grado di ridurre al minimo le attività prive di valore aggiunto, ad esempio spostando i punti di controllo igienico- sanitario il più a monte possibile per evitare movimentazioni superflue oppure sviluppando processi paralleli per evitare code e tempi di attesa da parte degli operatori; iniziative atte a garantire risparmio energetico; disponibilità del servizio cassa in termini di orari di apertura per gli operatori; ecc.);

Criterio 2

minimizzazione dell'impatto ambientale e dei consumi di energia e acqua (ad esempio, interventi di efficacia energetica delle attrezzature; interventi di minimizzazione dei consumi di energia, acqua e sostanze chimiche; interventi per la riduzione e differenziazione dei rifiuti; ecc.);

Criterio 3

definizione orari di funzionamento del mercato, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento del Mercato pubblicato sul sito del Comune di Ancona;

Criterio 4

descrizione delle modalità di verifica dell'accesso al Mercato, anche nelle ore di chiusura e in quelle notturne;

Criterio 5

gamma e qualità dei prodotti trattati, in asta e fuori asta (anche mediante il possesso di eventuali certificazioni o marchi di qualità), valorizzazione del pescato locale;

Criterio 6

struttura organizzativa minima (ad esempio, adeguatezza pianta organica del personale; modalità e tempi di sostituzione del personale assente; grado di professionalità della figura preposta al ruolo di Direttore; qualità della formazione specialistica dedicata al personale, ecc.);

Criterio 7

azioni tendenti al potenziamento del Mercato in termini di accesso alla struttura da parte sia di clienti locali che attualmente si rivolgono ai mercati limitrofi che, viceversa, di operatori del settore appartenenti ad altri compartimenti limitrofi;

Criterio 8

azioni tendenti all'implementazione dei servizi mercantili tramite la fornitura di servizi complementari e accessori a quelli previsti dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale quali, a titolo indicativo, i servizi di selezione e confezionamento dei

prodotti ittici, di distribuzione dei carburanti e lubrificanti, di frigorifero, di riparazione delle reti e di assistenza per le pratiche di settore, gestione dei magazzini;

Criterio 9

azioni tendenti alla valorizzazione del prodotto ittico tramite azioni promozionali e di marketing anche attraverso il coinvolgimento di enti di formazione e ricerca, o autorità pubbliche del settore;

Criterio 10

azioni per il collegamento del Mercato con la città e la cittadinanza tramite eventi, manifestazioni e iniziative di carattere enogastronomico e/o socio-culturale;

Criterio 11

azioni per lo sviluppo del turismo tramite anche la valorizzazione delle eccellenze territoriali;

Criterio 12

azioni per la ricerca di forme di finanziamento delle azioni di cui sopra.

Per l'attribuzione del Punteggio per l'OFFERTA TECNICA prodotta da ciascun concorrente, gli elementi (criteri, punteggio) di valutazione di natura qualitativa con punteggio totale = 90 sono riportati di seguito.

Piano di gestione dei servizi mercantili	PUNTI
<p>Il Progetto Tecnico deve contenere le modalità di organizzazione e di funzionamento dei servizi di mercato migliorative delle prescrizioni minime di gara (Piano di gestione). In particolare verranno valutati almeno i seguenti parametri:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • descrizione delle metodologie di esecuzione dei servizi atte ad incrementare l'efficienza gestionale del Mercato (ad esempio definizione di flussi di prodotto in grado di ridurre al minimo le attività prive di valore aggiunto, ad esempio spostando i punti di controllo igienico- sanitario il più a monte possibile per evitare movimentazioni superflue oppure sviluppando processi paralleli per evitare code e tempi di attesa da parte degli operatori; iniziative atte a garantire risparmio energetico; disponibilità del servizio cassa in termini di orari di apertura per gli operatori; ecc.); 	10
<ul style="list-style-type: none"> • minimizzazione dell'impatto ambientale e dei consumi di energia e acqua (ad esempio, interventi di efficacia energetica delle attrezzature; interventi di minimizzazione dei consumi di energia, acqua e sostanze chimiche; interventi per la riduzione e differenziazione dei rifiuti; ecc.); 	10
<ul style="list-style-type: none"> • definizione orari di funzionamento del mercato, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento del Mercato; 	2
<ul style="list-style-type: none"> • descrizione delle modalità di verifica dell'accesso al Mercato, anche nelle ore di chiusura e in quelle notturne; 	2
<ul style="list-style-type: none"> • gamma e qualità dei prodotti trattati, in asta e fuori asta (anche mediante il possesso di eventuali certificazioni o marchi di qualità) valorizzazione del pescato locale; 	10
<ul style="list-style-type: none"> • struttura organizzativa minima (ad esempio, adeguatezza pianta organica del personale; modalità e tempi di sostituzione del personale assente; grado di professionalità della figura preposta al ruolo di Direttore; qualità della formazione specialistica dedicata al personale, ecc.). 	10
Piano di sviluppo dei servizi mercantili	
<p>Il Progetto Tecnico deve contenere un progetto di valorizzazione dei servizi mercantili (Piano di sviluppo). In particolare, verranno valutati almeno i seguenti parametri:</p>	

<ul style="list-style-type: none"> • azioni tendenti al potenziamento del Mercato in termini di accesso al mercato interno da parte sia di clienti locali che attualmente si rivolgono ai mercati limitrofi che, viceversa, di operatori del settore appartenenti ad altri compartimenti limitrofi; 	10
<ul style="list-style-type: none"> • azioni tendenti all'implementazione dei servizi mercantili tramite la fornitura di servizi complementari e accessori a quelli previsti dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale quali, a titolo indicativo, i servizi di selezione e confezionamento dei prodotti ittici, di distribuzione dei carburanti e lubrificanti, di frigorifero, di riparazione delle reti e di assistenza per le pratiche di settore, gestione dei magazzini; 	10
<ul style="list-style-type: none"> • azioni tendenti alla valorizzazione del prodotto ittico tramite azioni promozionali e di marketing anche attraverso il coinvolgimento di enti di formazione e ricerca, o autorità pubbliche del settore; 	10
<ul style="list-style-type: none"> • azioni per il collegamento del Mercato con la città e la cittadinanza tramite eventi, manifestazioni e iniziative di carattere enogastronomico e/o socio-culturale; 	6
<ul style="list-style-type: none"> • azioni per lo sviluppo del turismo tramite anche la valorizzazione delle eccellenze territoriali; 	6
<ul style="list-style-type: none"> • azioni per la ricerca di forme di finanziamento delle azioni di cui sopra. 	4

Per ogni criterio di valutazione verrà assegnato un punteggio entro il limite massimo prestabilito, tenendo in considerazione la capacità di approfondimento dei temi trattati, il grado di dettaglio e completezza dell'elaborato, i contenuti proposti, le soluzioni adottate, la rispondenza agli obiettivi e finalità che contraddistinguono i servizi in oggetto.

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Verrà utilizzato il metodo aggregativo/compensatore con attribuzione di un punteggio derivante dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti da parte dei singoli commissari, applicata al relativo punteggio massimo ammissibile, come da Linee Guida ANAC n°2 di attuazione del D. L.gs n° 50/2016 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n° 1005 del 21.9.2016.

Per quanto riguarda i criteri ed i sub-criteri di natura discrezionale, la formula da utilizzare sarà la seguente

$$C(A) = \sum N [W_i * V(A)_i]$$

Dove

C(A) = Indice di valutazione dell'Offerta "A"

N = Numero totale dei requisiti (criteri)

W_i = Peso o punteggio attribuito al criterio (i)

$V(A)_i$ = Coefficiente della prestazione dell'offerta (A) rispetto al criterio (i),
variabile da zero a uno

ΣN =Sommatória

I coefficienti $V(A)_i$ sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti utilizzando la seguente griglia di valutazione riferita a ciascun criterio di valutazione dell'offerta

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

0	Assente
0,2	Gravemente insufficiente
0,4	Insufficiente
0,6	Sufficiente
0,8	Buono
1	Ottimo

Con riferimento a ciascun criterio discrezionale, i commissari stabiliranno a quale punto della seconda colonna corrisponde, sulla base di una loro valutazione motivata, il contenuto dell'Offerta Tecnica e, di conseguenza, attribuiranno il coefficiente indicato.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio, da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, rapportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. La somma dei sotto punteggi così attribuiti per i singoli criteri darà il punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica.

Verranno ammessi alle fasi successive della gara soltanto quei progetti gestionali che la commissione riterrà idonei, ovvero che raggiungano la valutazione minima di 40 punti.

OFFERTA ECONOMICA max punti 10/100

L'offerta economica va redatta, a pena di inammissibilità, sul modulo predisposto dalla stazione appaltante.

Nel modulo di offerta il concorrente dovrà indicare il rialzo (in percentuale) sulla somma posta a base di gara, pari ad un canone annuo a favore del Comune di euro 5.000,00 oltre iva, espresso in cifre e in lettere.

Il punteggio relativo al prezzo verrà assegnato secondo la seguente formula:

$$Vai = Ra / Rmax$$

dove:

Vai = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i)

Rmax = Percentuale di rialzo più elevata tra quelle offerte dai concorrenti

Ra = Percentuale di rialzo offerta dal concorrente (a)

Il coefficiente "Vai" andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile per l'offerta economica, pari a 10.

In caso di discordanza tra ribasso indicato in cifre e quello in lettere, prevale la percentuale di ribasso espressa in lettere.

Art. 7 - Referente

Il concessionario dovrà mettere a disposizione un responsabile dell'esecuzione generale del progetto, che dovrà garantire un collegamento diretto e permanente con il Comune per tutta la durata del servizio.

Art. 8 - Oneri del concessionario

Il concessionario dovrà:

- corrispondere a favore del Comune di Ancona il canone annuo come risultante dall'offerta economica;
- rispettare i piani di sicurezza sui luoghi di lavoro a carico del datore di lavoro;
- farsi interamente carico di tutti gli oneri ed adempimenti relativi alla applicazione delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria e nazionale in materia di igiene dei prodotti alimentari e dei prodotti di origine animale;
- assicurare l'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro (norme sindacali, assicurative);
- regolare l'assolvimento degli obblighi vigenti in materia assicurativa, contributiva, previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
- farsi carico del pagamento per tutta la durata della concessione dei consumi delle utenze (acqua, energia elettrica, telefono) a partire dalla data di stipula del contratto. A tale scopo il Concessionario dovrà costituire apposite utenze, previa volturazione di quelle esistenti.
- provvedere alle riparazioni e manutenzione di carattere ordinario, provvedere alle spese per garantire le condizioni igienico sanitarie dei luoghi di lavoro;
- garantire la conduzione, il corretto utilizzo ed il regolare funzionamento di tutti gli impianti presenti all'interno del mercato (elettrici, illuminazione, idrici e fognari)

Art. 9 – Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, il Concessionario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto in relazione alle esigenze tecnico-organizzative e di manodopera. A tal fine si rinvia al Protocollo di Intesa con le organizzazioni sindacali in materia di appalti di lavori, beni e servizi approvato con DGM n. 422 del 10/09/2019, sottoscritto in data 08/10/2019 Rep. 12909 ed avente ad oggetto "Approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione del protocollo di intesa tra il Comune di Ancona ed i sindacati Cgil, Cisl Uil in materia di appalti di lavori, beni e servizi"

Art. 10 – Personale

E' escluso ogni rapporto diretto fra i dipendenti del Concessionario e il Concedente, in quanto ogni rapporto di dipendenza resta a tutti gli effetti in capo al Concessionario di servizio.

L'attuale concessionario applica al personale dipendente il CCNL "Terziario, distribuzione e servizi" e dispone della seguente dotazione organica :

- n. 1 dipendente - livello quadro - tempo pieno - assunzione a tempo indeterminato;
- n. 1 dipendente - livello quadro - part - time 20 ore settiman. - assunzione a tempo determinato fino al 31/12/2020;
- n. 1 dipendente - livello II° - tempo pieno - assunzione a tempo indeterminato;
- n. 1 dipendente - livello III° - part - time 22 ore settiman. - assunzione a tempo indeterminato;
- n. 1 dipendente - livello III° - part - time 24 ore settiman. - assunzione a tempo indeterminato;
- n. 1 dipendente - livello III° - part - time 20 ore settiman. - assunzione a tempo indeterminato,
- n. 1 dipendente - livello V° - part - time 20 ore settiman. - assunzione a tempo determinato fino al 30/06/2020.

Il concessionario è obbligato ad applicare e far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nelle prestazioni oggetto della concessione, le condizioni normative di carattere previdenziale, assistenziale e di assicurazione nonché retributive previste dai contratti collettivi applicabili alla categoria e zona in cui si svolgono le prestazioni.

Il concessionario inoltre, dovrà adempiere ai propri obblighi con personale tecnico idoneo ed adeguato sia numericamente che qualitativamente.

Il concessionario risponde del personale incaricato nonché del suo equipaggiamento, soprattutto per quanto concerne il vestiario di lavoro, il cartellino di riconoscimento e i DPI occorrenti.

Il personale del concessionario dovrà essere formato ed addestrato circa l'esposizione specifica ai rischi del luogo di lavoro.

Il concessionario curerà poi, la formazione del personale relativamente agli atteggiamenti da tenere che dovranno essere improntati alla massima riservatezza, correttezza formale e decoro.

Art. 11 – Sicurezza, DUVRI; D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

La presente concessione non presenta rischi d'interferenza così come evidenziati dall'art 26 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. in quanto non vi sono interferenze tra la stazione appaltante e il concessionario. Pertanto non è necessario elaborare un unico documento di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.). Tuttavia detto documento potrà essere redatto anche dalla stazione appaltante in caso di modifiche

tecniche o logistiche che possano incidere sulle modalità organizzative e/o operative del servizio.

Art. 12 – Importo contrattuale complessivo presunto

L'importo contrattuale complessivo presunto della concessione è stimato in euro 47.525.000,00 oltre IVA considerando la durata massima di quattro anni, prorogabili di un ulteriore anno. Il concessionario dovrà corrispondere al Comune il canone annuale risultante dall'esito della gara, applicando il rialzo offerto all'importo annuo di euro 5.000,00 oltre IVA a base di gara.

Art. 13 – Versamento del canone

Il concessionario dovrà versare il canone annuale al rialzo di cui al precedente articolo entro il 15 aprile degli anni solari di competenza, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale, dietro emissione di regolare fattura da parte del Comune.

Art. 14 – Cauzione definitiva

Il concessionario, a garanzia della regolare esecuzione del servizio e degli obblighi derivanti dal presente capitolato, deve costituire un deposito cauzionale di euro 100.000,00.

La cauzione dovrà essere costituita esclusivamente mediante fideiussione bancaria, prima della sottoscrizione del contratto. Essa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione comunale.

La sua validità si dovrà protrarre sino alla data di scadenza della concessione in oggetto e pertanto, non saranno accettate fideiussioni aventi scadenza predeterminata.

Tale garanzia verrà svincolata al termine concessione, previa verifica del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

Art. 15 - Responsabilità

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati alle persone o cose, tanto dell'Amministrazione comunale che di terzi, nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione.

Il concessionario dovrà, prima della sottoscrizione del contratto, presentare idonea polizza assicurativa o bancaria con massimale unico di euro 1.000.000,00 che tenga indenne il Comune da qualsiasi rischio nell'esecuzione del presente servizio con copertura per danni a persone e/o cose e responsabilità civile verso terzi.

I funzionari del Comune di Ancona hanno la facoltà di accedere al mercato ittico in qualsiasi momento per verificare l'osservanza delle condizioni di gestione degli impianti ed attrezzature. Qualora riscontrassero inadempienze del concessionario, allo stesso sarà notificato verbale di sopralluogo nel quale sarà indicato un termine per eliminare le mancanze riscontrate.

Art. 16 – Obblighi relativi alla tracciabilità

Il concessionario assolve tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2010 n.217 ed in particolare si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati per movimenti finanziari relativi al presente appalto comunicandone

gli estremi identificativi nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nei modi e nei termini di legge.

Art. 17 – Cessione e subappalto

E' vietata qualsiasi cessione, in tutto o in parte, del contratto e dei servizi relativi, pena la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell' art. 105 c.1 del d. Lgs. 50/2016. E' ammesso il subappalto nei limiti di legge.

Art. 18 – Penali

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte o di recesso anticipato, l'appaltatore dovrà corrispondere una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali di cui sopra, avverrà previa contestazione scritta, verso la quale il concessionario avrà la facoltà di chiarire per iscritto, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della stessa, i motivi dell'inadempimento.

In assenza delle controdeduzioni del concessionario o in caso di non accoglimento da parte dell'Ente delle giustificazioni addotte dal concessionario, le suddette penali dovranno essere versate presso la Tesoreria Comunale entro 30 (trenta) giorni dall'apposita richiesta formulata dal Comune.

Il Comune ha facoltà di prelevare il relativo importo dalla cauzione definitiva, con obbligo a carico del concessionario di reintegro entro i 30 giorni successivi.

Resta, in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. 19 –Risoluzione del contratto

In caso di violazione degli obblighi contrattuali, ivi comprese gravi carenze organizzative e gestionali, l'Amministrazione concedente potrà disporre la risoluzione della concessione ai sensi dell'art. 1453 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno subito .

La risoluzione potrà essere dichiarata, previa contestazione degli addebiti con preavviso scritto di sette giorni da effettuarsi con PEC.

Art. 20 – Recesso anticipato e periodo di prova

E' fatto salvo il diritto di recesso ai sensi dell'art. 109 D.lgs 50/2016 e smi.

Costituiscono motivo di revoca della concessione:

- mancato pagamento del canone di concessione entro tre mesi dalla scadenza;
- revoca dell'Autorizzazione sanitaria o equipollente;
- inoperatività del mercato, senza giustificato motivo, per 5 giorni consecutivi o per 15 giorni complessivi nel corso dell'anno. Il Comune potrà inoltre revocare la concessione e recedere dal contratto, qualora valuti la sussistenza di un preminente interesse pubblico incompatibile con la forma di gestione in essere; verrà dato al concessionario un preavviso di sei mesi mediante PEC.

Art. 21 – Recesso del Comune per sopravvenuta disponibilità convenzioni CONSIP

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'impresa, nel caso in cui il concessionario medesimo non sia disposto ad una revisione del canone in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

Art. 22 – Oneri fiscali e contrattuali

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative al contratto.

Art. 23 – Domicilio del concessionario

Ad ogni effetto di legge, il concessionario dovrà eleggere il suo domicilio nel Comune.

Art. 24 – Informativa sul trattamento dei dati personali

Di seguito l'informativa sulle finalità e modalità di trattamento dei dati personali connessi alla concessione per l'assegnazione del servizio di gestione del Mercato Ittico.

I dati la cui raccolta è necessaria ai fini della selezione sono costituiti dai dati di identificazione personale e di contatto; qualsiasi altro dato fornito volontariamente dagli utenti potrà essere trattato al fine di assicurare l'adempimento delle richieste avanzate, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del GDPR, nonché, con riguardo a dati appartenenti a categorie particolari di dati previste dall'art. 9 comma 1 del GDPR, ai sensi del successivo comma 2, lettere a) ed e).

Il trattamento dei dati personali connesso alla concessione rientra nelle funzioni e previsioni di svolgimento dei compiti di pubblica utilità demandati al Comune (art. 1 e 4 del 6, comma 1, lettera e) del Reg. UE 679/2016), così come previsti dalle norme attualmente in vigore.

I dati personali raccolti non saranno "Comunicati" ad ulteriori soggetti terzi.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.

Inoltre la informiamo che:

- il Trattamento dei dati raccolti in occasione dell'attività come sopra individuata, in quanto effettuato nello svolgimento di compiti di interesse pubblico, prescinde, in ogni caso, dal consenso dell'interessato;
- ai sensi dell'art. 17 comma 3 del GDPR, l'interessato non può chiedere la cancellazione dei dati comunicati, trattati sulla base di un obbligo di legge o del pubblico interesse;
- i dati personali trattati non saranno oggetto di cessione, trasferimento in paesi estranei allo spazio dell'Unione Europea o profilazione per finalità diverse da quelle esplicitamente indicate nel presente documento. E' peraltro prevista la possibilità di gestire il trattamento dei dati comunicati al Comune, attraverso l'affidamento a società di servizi che operano in paesi extra UE. In quest'ultimo caso il Comune provvederà a garantire in ogni caso la piena tutela dei diritti previsti dal Reg. Ue n. 679/2016, a seguito di valutazione circa eventuali decisioni di adeguatezza della Commissione o, in loro assenza, a mezzo di predisposizione di clausole contrattuali standard che garantiscano e proteggano opportunamente i diritti e le libertà degli interessati, anche predisponendo i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili (ai sensi degli articoli 44, 45 e 46 del GDPR);
- l'interessato ha diritto di richiedere l'accesso ai dati personali Trattati dal Comune e di ottenerne copia, ai sensi del Reg. UE 679/2016, nonché la rettifica dei dati personali, la limitazione del trattamento; l'interessato ha altresì diritto ad opporsi al trattamento ai sensi del Reg. UE n. 679/2016;
- non è configurabile il diritto alla portabilità dei dati oggetto della presente domanda, né il diritto all'oblio di cui al Reg. UE n. 679/2016;

- l'interessato ha diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali avverso il trattamento dei propri dati effettuato dal Comune di Ancona;
- i dati oggetto della presente manifestazione non sono oggetto di processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali sono soggetti a segreto d'ufficio, ai sensi del Reg. UE. n. 679/2016.

Il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Ancona, con sede in Largo XXIV Maggio 1, ad Ancona, rappresentato dal Sindaco pro tempore.

Per ogni informazione può rivolgersi ai seguenti recapiti:

- PEC: comune.ancona@emarche.it
- E-mail: info@comune.ancona.it
- Centralino: tel. 0712221
- Numero Verde: tel .800653413
- U.R.P.: tel. 0712224343.

Il Responsabile della Protezione Dati e le relative informazioni di contatto sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Ancona all'indirizzo:

“<https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/notelegali-e-privacy>”

Art. 25 – Responsabile Unico del Procedimento

Il responsabile unico del procedimento è il dott. Giuliano Giordani, Responsabile, Responsabile dell'U.O. Commercio, presso la Direzione SUI Edilizia Residenziale Privata Commercio e Patrimonio del Comune di Ancona, Largo XXIV Maggio n. 1.

Art. 26 – Documenti di contratto / norme applicabili

Fanno parte del contratto anche se non materialmente allegati i seguenti documenti: capitolato speciale di appalto - offerta tecnica del concorrente.

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia . L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in quanto applicabili.

Art. 27 – Foro competente

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'esecuzione del contratto è stabilita la competenza del Foro di Ancona.